

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 38

(Delega di funzioni amministrative)

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.

(1)

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 8/2022